



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



LINEE GUIDA

Soggetti attuatori dell’Azione IV. 3 - *Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica* del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020



Sommario

Definizioni	3
1. INTRODUZIONE	3
2. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE FINANZIATA: CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE BORSE DI STUDIO	3
2.1 Determinazione degli importi delle borse di studio oggetto del finanziamento	3
2.2 Requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica	5
2.3 Requisiti di eleggibilità relativi al merito	5
2.4 Ulteriori specifiche sulla dotazione delle borse	6
3. PROCEDURE DELL'OPERAZIONE	7
3.1 Selezione	7
3.2 Monitoraggio fisico e finanziario	9
3.3 Gestione dei trasferimenti	10
4. ADEMPIMENTI	11
4.1 Adempimenti obbligatori necessari nella predisposizione dei bandi per la corretta rendicontazione delle borse di studio finanziate dalle risorse FSE REACT EU	11
4.2 Raccolta indicatori - Dettaglio degli adempimenti richiesti nella predisposizione dei bandi / avvisi	12
4.3 Obblighi in materia di informazione e pubblicità	12
4.4 Integrazione bandi già pubblicati	13
5. CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI	13
6. DIVIETO DI CUMULO DI FINANZIAMENTI	14
ALLEGATI	15
I. TABELLA EXCEL CON INDICATORI	15
II. MODELLI/LOGHI	15

Data Versione: Agosto 2022



Definizioni

- **Beneficiario:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
- **Soggetto Attuatore:** Enti per il diritto allo studio (E.Di.Su).
- **Destinatari:** Studenti
- **FIS:** Fondo integrativo statale
- **Si.Ge.Co:** Sistema di gestione controllo
- **FSE:** Fondo Sociale Europeo
- **PNRR:** Piano nazionale di ripresa e resilienza
- **A.d.G:** Autorità di Gestione

1. INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida si pongono l'obiettivo di fornire indicazioni agli Enti per il Diritto allo Studio (*di seguito E.Di.Su*) che sono stati individuati quali soggetti attuatori dell'Azione IV. 3 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – REACT (*di seguito PON Ricerca*), *Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà*. Le risorse contribuiranno dunque ad alimentare il Fondo integrativo statale ai fini del finanziamento di Borse di studio per l'A.A. 2022-2023, e dovranno essere destinate esclusivamente, e in modo vincolato, al finanziamento di borse di studio da parte delle regioni meno sviluppate (**Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia**) per un totale di euro **38.408.178,53** e delle **regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna)** per un totale di euro **4.591.821,47**, per un totale complessivo di 43 Mln di euro. Eventuali risorse eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, non potranno essere utilizzate per il finanziamento di borse di studio per gli A.A. successivi al 2022-2023 e dovranno rientrare nelle disponibilità del PON Ricerca.

Alle Linee Guida è allegata la modulistica a supporto del processo attuativo e che costituisce parte integrante del documento. La piena diffusione delle Linee Guida tra tutti i soggetti interessati è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata del sito web del PON Ricerca.

2. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE FINANZIATA: CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE BORSE DI STUDIO

2.1 Determinazione degli importi delle borse di studio oggetto del finanziamento

Il valore delle borse di studio oggetto del finanziamento sarà quello previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, con il quale è stato disposto l'incremento del valore delle borse per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026)



e sono stati definiti i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152.

Con riferimento agli importi minimi, il DM 1320/2021, nelle more dell'attuazione definitiva dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, prevede l'applicazione agli importi attuali, come da ultimo individuati dal MUR con DM 12 febbraio 2021, prot. n. 157 (euro 5.257,74 per *studenti fuori sede*, euro 2.898,51 per *studenti pendolari*, euro 1.981,75 per *studenti in sede*), di un incremento medio pari a euro **700,00** e, dunque, dall'A.A. 2022/2023 sino all'A.A. 2025/2026, incrementando in misura maggiore l'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede, anche al fine di tenere conto della condizione particolarmente disagiata di questi ultimi, e portando l'importo medio delle borse a euro **4.079,33**:

- i. per gli studenti *fuori sede* e per gli studenti *indipendenti* l'importo di euro 5.257,74 è incrementato di euro **900,00**, così da determinare l'importo di euro **6.157,74**;
- ii. per gli studenti *pendolari* l'importo di euro 2.898,51 è incrementato di euro **700,00**, così da determinare l'importo di euro **3.598,51**;
- iii. per gli studenti *in sede* l'importo di euro 1.981,75 è incrementato di euro **500,00**, così da determinare l'importo di euro **2.481,75**.

Per il c.d. *studente indipendente* (cioè lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato, di importo non inferiore a quello stabilito da ciascuna regione entro una variazione massima in aumento, ovvero in riduzione, pari al 5% rispetto al valore di riferimento nazionale, il quale risulti non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile) il valore nazionale di riferimento del reddito è stato incrementato da 6.000,00 euro a **9.000,00** euro annui.

Il DM 1320/2021 incentiva ulteriormente gli studenti economicamente più svantaggiati (studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto), prevedendo per essi un incremento ulteriore dell'importo della borsa di studio spettante del 15%.

Disposizioni specifiche in tema di valore della borsa sono, altresì, previste per gli studenti con disabilità, per i quali l'importo della borsa di studio può essere incrementato dalle Regioni fino al massimo **del 40%** in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il gap di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)



l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del **20%**. In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-V24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

Infine, per gli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, nonché di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l'importo della borsa di studio è incrementato per un importo pari a **600,00** euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

2.2 Requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica

Anche per i requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica, si adotteranno quelli previsti dal DM 1320/2021, che prevedono un incremento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), da ultimo individuati per l'anno accademico 2021/2022 con d.m. 18 marzo 2021 prot. n. 256 (valore ISEE fino ad euro **23.626,30**, valore ISPE fino ad euro **51.361,58**), sulla base della variazione su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato ufficialmente dall'ISTAT ad ottobre 2021 e pari a +3%.

Così operando la soglia massima di accesso ai benefici è stata fissata come segue:

- ISEE euro 24.335,11, con un incremento dunque di + euro **708,79**;
- ISPE euro 52.902,43, con un incremento dunque di + euro **1.540,85**.

Al fine di garantire alle Regioni un certo grado di autonomia, che permetta alle stesse di rapportare il valore nazionale alla effettiva realtà territoriale, la norma prevede inoltre la possibilità per le stesse di ridurre la soglia massima sulla quale attestarsi fino ad un massimo del 30% in meno del valore nazionale.

2.3 Requisiti di eleggibilità relativi al merito

Per quanto riguarda i requisiti di eleggibilità relativi al merito, si rimanda a quelli indicati dal DM 1320/2021, che richiama i requisiti di merito previsti dal DPCM 9 aprile 2001, prevedendo specifiche deroghe per gli studenti disabili al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi di studio presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del *curriculum*, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre le disabilità, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto sia delle istituzioni che erogano i servizi.



Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento	7.081,40 (115%)	4.138,29 (115%)	2.854,01 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	6.157,74 (100%)	3.598,51 (100%)	2.481,75 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 3.078,87)	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.799,26)	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.240,88)

A questo proposito le Regioni, le Province autonome e le Università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti diversamente abili di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2, istituendo per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal decreto sino ad un massimo del 40%.

2.4 Ulteriori specifiche sulla dotazione delle borse

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 3, comma 3 del DM 1320/2021, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell'art. 3, comma 8, in cui si stabilisce che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta di seguito una tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento (cfr. Circolare del MUR n°13676, dell'11 maggio 2022, adottata in attuazione dell'art.6, comma 1 del D.M 1320/2021).

Con riferimento alle trattenute per servizio abitativo/ristorativo, assicurato gratuitamente e con un'adeguata flessibilità rispetto alla sede del corso di studio, si precisa che il DM 1320/2021 si limita a confermare l'importo previsto dal DPCM 9 aprile 2001, per cui si possono ritenere compatibili con il nuovo DM gli adeguamenti dell'importo che le Regioni e gli enti DSU hanno applicato per tener conto del costo della vita e dei costi di gestione dei servizi a partire dal 2001.

Con riferimento alla rateizzazione della borsa in tre *tranches*, il termine della prima rata (art.5 DM 1320) può ritenersi – per la prima applicazione del decreto – non preteritorio, tenendo



conto della necessità di adeguare complessivamente il sistema. Pertanto, ove detto termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali, si applica **il pagamento della prima rata entro il termine del 31 dicembre** come previsto all'art. 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001.

Relativamente all'art. 3, comma 5, del DM 1320/2021 si specifica che l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa.

Relativamente all'art. 3, comma 9, dello stesso DM, laddove prevede che i contributi per la mobilità internazionale debbano essere erogati prima dell'avvio del programma, si specifica che il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti e che l'erogazione potrà avvenire anticipatamente rispetto all'avvio del programma di mobilità compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all'erogazione anticipata.

Si precisa, che restano validi gli accordi eventualmente stipulati dal Ministero con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 68/2012.

Per gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, ai sensi DM 1320/2021 è possibile ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove gli stessi siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal decreto per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

3. PROCEDURE DELL'OPERAZIONE

3.1 Selezione

Le procedure rappresentano i formali passaggi che devono essere rispettati dai soggetti attuatori per ottemperare alle disposizioni previste dai Regolamenti europei.

Nella **prima fase di selezione** è importante realizzare le attività nel rispetto dei criteri di selezione definiti in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le procedure di selezione previste dai bandi dovranno essere coerenti con la normativa vigente in materia di diritto allo studio e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Ricerca relativamente all'Azione IV.3.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Nell'ambito delle procedure di assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2022/2023, gli Enti regionali per il diritto allo studio sono tenuti a dare evidenza, nei propri Bandi di concorso, del contributo del PON Ricerca al finanziamento di borse di studio per studenti capaci e meritevoli.

Al riguardo, è fondamentale includere nei rispettivi Bandi la seguente declaratoria:

“Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs.68/2012 per l’anno accademico 2022/2023 beneficiano del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia — Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”. Qualora i Bandi fossero già stati pubblicati, è necessario procedere con l’emanazione di un addendum integrativo che tenga conto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida.

Le domande di assegnazione della borsa dovranno contenere le seguenti informazioni:

- ↪ anagrafica completa (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, sesso);
- ↪ se studente con disabilità (si/no);
- ↪ estremi di un documento di identità;
- ↪ dati relativi al percorso di studio (nome Ateneo/Istituto), titolo di studio posseduto in base alla classificazione ISCED;
- ↪ corso di studi, classe di laurea, anno di iscrizione;
- ↪ STEM (Si/no);
- ↪ status occupazionale (inattivo, occupato, disoccupato), in linea con quanto disposto dal Reg. (UE) 1304/2013 (vedi Allegato).

La selezione delle domande previste dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici), a seguito di specifiche istruttorie tecnico - amministrative in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, garantendo parità di trattamento e non discriminazione.

In linea con le fasi in cui si sviluppa l’istruttoria e la valutazione delle domande, i criteri di selezione sono collegati alle verifiche di ammissibilità in coerenza con i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, esplicitate nel paragrafo 2.4 delle presenti Linee Guida.

La graduatoria degli ammessi alle borse di studio è il primo step formale per l’attribuzione delle risorse finanziarie e per la prima tranche di pagamento. Se il processo di valutazione è gestito con la formale costituzione di una Commissione, è necessario integrare la documentazione con gli atti di nomina dei membri della Commissione e con tutti i verbali che registrano i lavori di selezione e gli esiti (Graduatorie).

La fase di valutazione si chiude con l’ammissione delle domande valutate positivamente, nei limiti della disponibilità delle risorse allocate, e con l’inserimento in graduatoria delle



rimanenti, le quali vengono ordinate in base al punteggio complessivo raggiunto attraverso la somma dei criteri di valutazione.

La fase di selezione dei soggetti destinatari si completa con lo scorrimento delle graduatorie a seguito delle verifiche dei requisiti che devono essere mantenuti per la durata dell'A.A di riferimento (2022/2023). Il soggetto attuatore (E.Di.Su.), come previsto dalle norme che regolano il FIS e precedentemente citate, implementa i controlli necessari a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

I Soggetti Attuatori, dopo l'avvenuta assegnazione delle borse PON Ricerca, a seguito di specifica procedura di selezione, devono inserire, nell'apposita piattaforma on line, le cui modalità di accesso e di fruizione verranno comunicate successivamente dal MUR, per ogni borsa finanziata dal PON Ricerca, i seguenti documenti:

- il bando di attivazione della selezione in attuazione;
- gli atti di selezione che determinano la graduatoria e i beneficiari di ciascuna borsa;
- i verbali e la documentazione relativa ad eventuali scorrimenti di graduatoria;
- i provvedimenti di assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PON Ricerca;
- la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti relativi alla borsa;
- quantificazione del valore della borsa sulla base dei requisiti riportati nelle presenti Linee Guida;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal MUR.

3.2 Monitoraggio fisico e finanziario

Le borse assegnate agli studenti a valere sul PON Ricerca dovranno essere specificamente codificate per consentirne un adeguato monitoraggio e la verifica di coerenza con gli adempimenti e i target individuati per l'Azione di riferimento del PON Ricerca.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Autorità di Gestione del PON Ricerca, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 125 paragrafo 2, lett. d) e all'art. 110 e ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 480/2014, alle norme nazionali in materia di monitoraggio e sorveglianza del Programma, sovrintende al monitoraggio del PON e acquisisce informazioni sull'avanzamento degli interventi e, conformemente all'art. 122 (3) del Reg. 1303/2013, tutti gli scambi di informazione fra il Ministero e i Soggetti Attuatori avverranno per il tramite del Sistema Informatico.

Ciascun soggetto attuatore sarà tenuto ad alimentare con cadenza bimestrale il sistema informatico del PON Ricerca con dati di avanzamento finanziario fino all'erogazione delle terze *tranches* di pagamento a ciascun destinatario di borsa di studio.

Il Sistema Informatico consente di registrare le spese sostenute dal Soggetto Attuatore, corredate dalla documentazione giustificativa (fattura quietanzata, mandato di pagamento etc.), verificare e convalidare la domanda di rimborso presentata dal Soggetto Attuatore, nonché di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



gestire e contabilizzare il rimborso verso gli stessi. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata al Ministero con cadenza bimestrale.

Il Soggetto Attuatore dovrà redigere bimestralmente la relazione periodica delle attività, prevista dalle presenti Linee Guida, effettuerà il controllo sul 100% della documentazione e caricherà sul Sistema Informativo del PON Ricerca la documentazione collazionata.

I Soggetti Attuatori implementando il Sistema Informatico, garantiranno la definizione di un insieme di flussi informativi e procedurali adeguati, la raccolta e l'elaborazione dei dati fisici, finanziari relativi a ciascuna borsa per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione sarà trasmesso al Sistema Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la CE e gli altri soggetti istituzionali.

Il Sistema Informativo del Programma, all'interno del quale i dati finanziari sono contabilizzati e sul quale possono operare i diversi attori che intervengono nella gestione e nel controllo, prevede l'attribuzione di un codice univoco associato all'operazione e correlato al CUP.

La procedura per la verifica delle operazioni a titolarità, a valere dell'Azione IV.3 *“Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti (capaci e meritevoli e/o privi di mezzi) e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”*, prevede lo svolgimento delle attività di verifica secondo quanto previsto nel Si.Ge.Co.

Esse riguardano principalmente le verifiche di controllo della fase di selezione effettuate dalla UCO competente antecedente al pagamento, nonché le verifiche “amministrative on desk” di competenza della Unità di Controllo di I livello (UNICO 2).

Il MUR a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione effettuerà la verifica finale, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote già erogate in eccesso e, alla revoca del contributo inerente le borse di studio già anticipate per le prime tranches.

Nel caso in cui l'Ente E.Di.Su. non provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione delle somme revocate, è fatta salva la possibilità, per il MUR, di procedere al recupero mediante compensazione di somme destinate all'Ente attraverso il FIS Ordinario.

3.3 Gestione dei trasferimenti

Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia del Fondo Sociale Europeo, la rendicontazione finale dovrà essere presentata inderogabilmente entro i termini ultimi di ammissibilità al PON Ricerca.

Tenuto conto dei vincoli comunitari per l'ammissibilità delle spese, fissati anche per l'iniziativa REACT-EU al 31 dicembre 2023, le borse di studio dovranno essere erogate entro tale data.



I pagamenti in favore dei soggetti attuatori (acconto e saldo) sono effettuati secondo le tempistiche ed i criteri normalmente previsti dal FIS.

L'erogazione del saldo agli studenti è tuttavia subordinata all'avvenuto caricamento dei dati richiesti, ai soggetti attuatori, all'interno della piattaforma dedicata di cui al punto 3.1 delle presenti Linee guida.

4. ADEMPIMENTI

Come descritto nel precedente paragrafo, le procedure dell'azione prevedono nell'avvio dell'operazione un'integrazione dei Bandi che annualmente le E.DI.SU. pubblicano per la selezione dei soggetti destinatari delle borse di studio. Gli avvisi dovranno pertanto essere in linea con quanto in precedenza riportato e integrati con le informazioni che richiamino il finanziamento PON Ricerca.

4.1 Adempimenti obbligatori necessari nella predisposizione dei bandi per la corretta rendicontazione delle borse di studio finanziate dalle risorse FSE REACT EU

In ragione della componente del Fondo Integrativo Statale per l'Anno Accademico 2022-2023 riferita alle risorse FSE REACT EU, nell'ambito del PON Ricerca, gli Enti regionali per il diritto allo studio sono chiamati ad alcuni adempimenti nella predisposizione ed attuazione degli avvisi / bandi.

In particolare, le borse di studio finanziate dal PON Ricerca attraverso risorse FSE-REACT EU, al fine della loro corretta rendicontabilità, sono soggette:

- agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i ed all'esigenza di poter rilevare gli **indicatori comuni di output e di risultato** previsti dal Regolamento (UE) n.1304 del 17 dicembre 2013 e s.m.i, relativo al Fondo sociale europeo;
- a livello di Programma Operativo, alle indicazioni previste dal documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del PON Ricerca (SI.Ge.CO), che costituisce la base di riferimento procedurale per tutti i soggetti coinvolti dal Programma stesso al fine di garantire la corretta rendicontazione e certificazione delle risorse assegnate. Rispetto dei **criteri di selezione delle operazioni** previsti per l'Azione IV.3 del PON Ricerca ed allegati alla presente;
- agli **obblighi in materia di informazione e pubblicità**, nel rispetto delle Linee Guida per le azioni di informazione e di comunicazione che forniscono indicazioni in tema di



informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall'Unione Europea (UE) al fine di agevolare e semplificare l'applicazione dell'ampio sistema di regole comunitarie dalle quali dipende l'ammissibilità degli interventi alla rendicontazione ovvero la revoca dei finanziamenti concessi, sulla base di quanto previsto dai regolamenti europei (Regolamento UE n.1303/2013, articoli 115, 116, 117 - Allegato XII e Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II, articoli 3-5 e Allegato II). http://www.ponricerca.gov.it/media/391515/lineeguidaaazioniinformazioneepubblicit_beneficiari-marzo2018.pdf

4.2 Raccolta indicatori - Dettaglio degli adempimenti richiesti nella predisposizione dei bandi / avvisi

Con riferimento alla raccolta di tutti gli indicatori per ogni potenziale destinatario delle borse di studio, è attualmente in fase di predisposizione una piattaforma dedicata comune che verrà messa a disposizione di tutti gli enti regionali delle regioni del Mezzogiorno (Regioni in transizione e Regioni in ritardo di sviluppo) e contenente tutti i campi richiesti.

È tuttavia necessario che ciascun Ente destinatario di risorse REACT, preveda nei propri sistemi gestionali in uso, la possibilità di raccogliere, per tutti i potenziali destinatari, già in fase di candidatura, le informazioni richieste, riportate nel file excel allegato. Ciò potrà consentire l'importazione di tutti i campi nella piattaforma comune una volta realizzata e che verrà utilizzata dal MUR per la rendicontazione delle borse finanziate.

4.3 Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Come richiamato in precedenza, la corretta attuazione degli interventi cofinanziati dal PON Ricerca è subordinata al rispetto degli obblighi in materia di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall'Unione europea. Gli Enti nella predisposizione dei bandi / avvisi dovranno quindi provvedere agli adempimenti essenziali al fine di consentire il corretto utilizzo delle risorse FSE-REACT EU.

Si fa particolare riferimento alla necessità di:

- i. attivare tutti i canali a disposizione dei soggetti attuatori per comunicare con i soggetti destinatari delle risorse, in ogni fase della procedura, garantendo parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari;
- ii. citare nei Bandi, tra le fonti di finanziamento, il PON Ricerca REACT EU, Azione IV.3. **includendo obbligatoriamente** la seguente declaratoria: *“Borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l'anno accademico 2022/2023 beneficiano del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze*



sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia — Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”;

- iii. prevedere nell'intestazione di Bandi e materiali informativi, ivi incluse eventuali pagine web dedicate, **i loghi** dell'Unione europea, del Ministero dell'Università e della Ricerca e del PON Ricerca (*Gruppo Loghi FSE*), secondo le indicazioni rinvenibili nelle sopra citate linee guida.

4.4 Integrazione bandi già pubblicati

Qualora gli Enti regionali per il diritto allo studio in indirizzo avessero già emanato i bandi / avvisi, ai fini della fruizione e della rendicontazione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal PON Ricerca, Azione IV.3 (Borse di studio FSE-REACT EU), sarà necessario predisporre un addendum integrativo del bando, al fine di adempiere agli obblighi richiamati nei punti precedenti.

5. CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

Con riferimento alle modalità di conservazione dei documenti in versione digitale, si applica quanto previsto nel documento di “Gestione e conservazione dei documenti del Manuale delle procedure” dell'Autorità di Gestione, allegato alla Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PON Ricerca.

Ai fini dell'archiviazione la documentazione è conservata, in cartaceo e in digitale presso la sede del Soggetto Attuatore. Il Ministero, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in tema di disponibilità e conservazione dei documenti, assicura la conservazione della documentazione per tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti.

I documenti, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, sono conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati ed essere facilmente consultabili in una delle seguenti forme:

- originali;
- copie autenticate;
- copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.



I documenti conservati su supporti comunemente accettati devono essere conformi agli originali, nel rispetto delle procedure di conservazione stabilite dalla normativa nazionale (D.P.R. n. 445/2000) e Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2015). Per i documenti disponibili esclusivamente in formato elettronico, il Sistema informatico del Programma soddisfa gli standard di sicurezza adeguati e garantisce che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

La documentazione giustificativa della spesa e del pagamento è ordinata in modo consequenziale rispetto all'iter procedurale.

In particolare il fascicolo di progetto contiene le seguenti informazioni:

- codice del progetto (CUP e codice del Sistema informatico);
- asse;
- obiettivo specifico;
- azione;
- tipologia di borsa (fuori sede, pendolari, in sede);
- annualità.

La documentazione è resa pienamente accessibile a tutte le Autorità del Programma, alla Commissione Europea e agli altri Organismi di controllo comunitari e nazionali, per lo svolgimento dei relativi controlli / ispezioni / audit.

6. DIVIETO DI CUMULO DI FINANZIAMENTI

In relazione al divieto di doppio finanziamento, si richiama la Circolare del dipartimento RGS del MEF del 31.12.2021, n. 33, che chiarisce la portata del cosiddetto divieto di doppio finanziamento. Secondo quanto riportato nel Regolamento (UE) 2021/241, il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto e/o investimento.

Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 il quale dispone che “il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo” per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e “strumenti dell'Unione”; pertanto è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

Nello specifico delle Borse di Studio è necessario evidenziare nelle graduatorie di selezione i nominativi dei destinatari finanziati con risorse PON Ricerca e i soggetti finanziati con altre tipologie di risorse: PNRR, POR, altre fonti pubbliche e, o private.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



REACT EU

ALLEGATI

- I. *TABELLA EXCEL CON INDICATORI*
- II. *MODELLI/LOGHI*